



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA

TRIBUNALE DI VENEZIA  
SENT. N. 380/14 DI LAVORO  
R. Gen. 509/13  
Rep. -  
Cron. 3528

Il Giudice del Lavoro dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara all'udienza del 27/5/2014 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c.

nella causa di primo grado iscritta al n. 509/13 RG avente ad oggetto: "opposizione ad avviso di addebito"

**TRA**

**HOCKEY CLUB VAL PUSTERIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.** in persona del presidente e legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Guido Martinelli, Ernesto Russo, Gabriella Wieser e Francesca Garbato Caberlotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima,

- **ricorrente**

**E**

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( già ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo),** in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocato Angelo Guadagnino,

- **resistente**

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 1/3/2013 l'associazione sportiva dilettantistica sopra indicata ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 321 2012 00012054 59 000 formato il 7/12/2012 e notificato in data 22/1/2013 per l'importo di € 427.970,16 per contributi lavoratori relativi al periodo settembre 2008 - aprile 2010, fondato sul verbale di accertamento n. 12041/10 del 29/7/2010 chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sia accertata la nullità del titolo in ragione dei vizi del procedimento amministrativo e di formazione dello stesso e in ogni caso la insussistenza dei crediti vantati dall'Inps, con annullamento dell'avviso di accertamento opposto.

Con memoria depositata in data 28/5/2013 si è costituita l'Inps chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.

La causa, istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, viene discussa e decisa all'udienza odierna del 27/5/2014 come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte

L'opposizione è fondata

1. Con il verbale di accertamento n. 12041/10 del 29/7/2010 è stato contestato alla società opponente di avere impiegato alle proprie dipendenze nella stagione agonistica 2008 - 2009, 2009 - 2010 28 tra atleti e tecnici impiegati nella squadra che militava nella serie A di hockey su ghiaccio, che tali atleti e tecnici dovevano essere considerati "professionisti di fatto" e pertanto tutelati dalla l. 91/1981; gli importi erogati dovevano essere considerati redditi principali e non redditi diversi.
2. Premesso che non è in contestazione che la società opponente sia una società sportiva dilettantistica, la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico è data dalla l. 91/1981.
3. Orbene l'art. 9 della l. cit prevede che *l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio e' estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge e che i contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio (vd. commi 1° e 2°).*
4. Fondamentale, pertanto, per l'applicazione della disciplina di cui alla l. 91/1981 e dell'art. 9 - che regola il trattamento pensionistico - è la qualificazione di sportivo professionista, data dall'art. 2 a mente del quale sono sportivi professionisti *gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.*
5. Deve poi osservarsi che a norma dell'art. 3 la *prestazione a titolo oneroso dell' «<atleta>>* costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella legge medesima mentre costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo solo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito

di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza o sedute di preparazione ad allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

6. Conseguentemente si è ritenuto che la legge 23 marzo 1981 n.91 detti regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art.3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (vd. ex plurimis Cass. n. 11540 del 28/12/1996).
7. Non vi è dubbio tuttavia, per quanto riguarda, dunque, gli sportivi indicati tassativamente nell'art. 2, e quindi, per quanto qui interessa, gli atleti e gli allenatori, che la qualifica quale sportivo professionista dipende dalle seguenti concorrenti condizioni: a) esercizio di attività sportiva a titolo oneroso, b) con carattere di continuità, c) nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione (professionistica) dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, in osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
8. Non basta, dunque, che vi sia una prestazione sportiva con i caratteri della onerosità e della continuità ma deve, altresì, trattarsi di prestazione dell'attività svolta nei settori qualificati come professionisti dalle Federazioni sulla base delle direttive impartite dall'Ente pubblico CONI (vd. anche art. 5, comma 2, lettera d) d.lvo 242/99 - Riordino del CONI - « Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: (...) d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica»).
9. Invero, il lavoro dello sportivo - in particolare atleta ed allenatore - presenta dei caratteri del tutto peculiari, alla luce della particolare natura delle mansioni svolte, molto variabili a seconda della disciplina praticata, nonché della particolare configurazione che assume la prestazione dello sportivo all'interno della organizzazione della società sportiva, e della possibilità e necessità da parte dello stesso di prestare la propria attività non



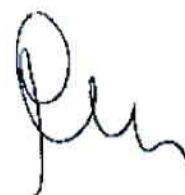
esclusivamente in favore della società datrice ( si pensi alle prestazioni in favore delle squadre nazionali).

10. La disciplina del lavoro sportivo professionistico fa, dunque, riferimento, oltre ad alcuni criteri fattuali ( onerosità e continuità) al criterio formale costituito dallo svolgimento di una attività sportiva che sia qualificata come professionistica dalla federazione nazionale di appartenenza in base alle direttive impartite dal CONI sulla distinzione tra attività professionistica e attività dilettantistica.
11. La legge ha, dunque, rimesso espressamente al CONI e alle federazioni nazionali definire la natura professionistica o meno di una certa attività sportiva e ciò evidentemente riconoscendo ad detti Enti la competenza specifica a meglio qualificare le attività e gli sportivi.
12. Nel caso in esame il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico, cui per Statuto - e prima ancora per legge - è demandato di stabilire *in armonia con i principi dell'ordinamento sportiva internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale e delle discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica*, (art. 6, comma 4 lettera d), Statuto CONI, approvato con DPCM 17/9/2012), ha disposto che *"In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline offerenti alle federazioni e alle discipline sportive associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla legge 23/3/1981 n. 91 e successive modificazioni"* e che *" l'istituzione del settore professionistico da parte di una federazione sportiva nazionale è possibile, mediante specificia previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale"* (vd. doc. 9 ricorso, art. 13)
13. Orbene, la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ( FISG) non ha mai previsto nello statuto né in altra norma regolamentare un settore professionistico, ed anzi ha disposto che *"l'attività federale è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività agonistica e promozionale"* (vd. art. 1, comma 7, Statuto FISG - doc. 10), con la conseguenza che l'hockey su ghiaccio è una disciplina sportiva esclusivamente dilettantistica e che i rapporti con gli atleti e gli allenatori non possono essere qualificati come rapporti di lavoro professionistici.
14. Deve condividersi quanto sostenuto dalla società opponente secondo la quale la disciplina della l. 91/1981 non può avere una interpretazione analogica in quanto si tratta di una disciplina eccezionale, che regola un particolare rapporto di lavoro - quello dello sportivo



professionista - in modo diverso dal normale rapporto di lavoro subordinato, rendendo applicabili alcune - ma espressamente non altre - disposizioni previste in generale per i rapporti di lavoro subordinato.

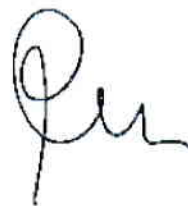
15. Si tratta di una precisa scelta legislativa che non può essere aggirata configurando rapporti professionistici di fatto, poiché le norme sopra indicate richiedono invece la sussistenza di un preciso criterio formale ovvero che si tratti di un settore espressamente qualificato come professionista dalla relativa Federazione Nazionale, nell'ambito della propria autonomia statutaria, secondo le direttive del CONI.
16. Argomentando diversamente e cioè configurando per atleti e allenatori rapporti di lavoro subordinato si finirebbe per rendere loro applicabili anche tutte le disposizioni in materia di lavoro subordinato, che per contro, vengono escluse per i professionisti
17. La circostanza che gli atleti e allenatori per cui è causa percepissero, poi, redditi sui quali la società ha pagato le imposte sugli importi erogati eccedenti la fascia esente, non rileva ai fini di causa, sia per le ragioni sopra esposte, sia in quanto l'art. 67 comma 1 lettera m) T.U.I.R. ( d.p.r. 22/12/1980 n.917) qualifica come "redditi diversi" *"le indennità di trasferta i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"*.
18. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione, deve condividersi che siano da considerare "redditi diversi" ex art. 67, comma 1 lett. m) cit. solo le indennità, rimborsi e compensi erogati dal CONI, dalle FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che a) persegua finalità sportive dilettantistiche e b) che da essi sia riconosciuto, ove a norma dell'art. 7 d.l. 136/2004 conv. Legge 186/04 " Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive".
19. Nel caso in esame - come correttamente rilevato dall'opponente - il profilo soggettivo è positivamente riscontrato con l'affiliazione dell'opponente medesima alla FISG e l'iscrizione al Registro CONI (vd. doc. 14 ricorso).
20. Deve altresì condividersi che la fascia di € 7.500,00 ai sensi dell'art. 69 TUIR sia una fascia esente e non un limite oltre il quale il rapporto deve considerarsi professionistico, poiché





tale qualificazione dipende dallo svolgimento dell'attività sportiva con carattere di onerosità e continuità in un settore qualificato come professionista dalla propria Federazione mentre la norma si limita a statuire " *non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro*".

21. I redditi diversi, qualunque sia il loro ammontare, sono esenti da contribuzione ( vd. in questo senso anche Circolare Enpals n. 13 del 2006 p. 3, doc. 16 opponente), mentre è appena il caso di osservare come la norma faccia riferimento anche ai "compensi", che quindi sono ammessi pur a fronte dell'attività sportiva dilettantistica, poiché, come correttamente osservato dall'opponente, l'attività sportiva dilettantistica va tenuta distinta dall'attività amatoriale e quindi dalla intensità dell'impegno richiesto per il suo svolgimento.
22. Priva di fondamento appare poi la circostanza che i rapporti in esame non siano riconducibili ai co.co.co. amministrativo gestionali: la norma di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) estende la disciplina delle " *indennità di trasferta i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*" ciò che riguarda gli sportivi cioè gli atleti e gli allenatori, anche ad altri soggetti che svolgono propriamente attività sportiva, quali i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (a tale disposizione si riferiscono la Circolare n. 42/2003 dell'INPS e Circolare CONI 21/7/2009).
23. Ed ancora il riferimento all'ammontare del reddito al fine di verificare se si tratti di reddito professionale e quindi principale oppure reddito marginale, pare essere una errata interpretazione delle circolari Enpals ( quale quella n. 13 del 2006) che attengono non agli atleti e allenatori ma a direttori tecnici, massaggiatori od istruttori.
24. Deve, altresì, osservarsi che a seguito dell'emanazione del DM 15/3/2005 - adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS - sono assicurati Enpals gli " impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" (n. 20), i "direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive" (n. 22) gli "atleti, allenatori, direttori tecnico -sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche" (n. 23), di talché appare evidente che, per una precisa scelta normativa, non sono assicurati Enpals gli atleti ed allenatori delle squadre dilettantistiche. Sicché, il riferimento ad altri criteri come quello della professionalità quale conseguenza della abitudine e non marginalità dei redditi conseguiti dagli atleti ed allenatori, si appalesa come totalmente erroneo poiché in base alla



elencazione tassativa contenuta nel DM 15/3/2005 citato sono soggetti a contribuzione Enpals o gli atleti e allenatori delle società sportive professionistiche ovvero i dipendenti delle società sportive, e pertanto sia professionistiche che dilettantistiche, di talché, escluso nel caso in esame che si tratti di attività resa per società sportiva professionistica, dovrebbe verificarsi non un generico carattere professionale nell'attività svolta ma che tra atleti e allenatori e società sussista un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

25. Si sarebbe allora dovuto dedurre, allegare e provare da parte dell'Enpals il carattere proprio della subordinazione ovvero la soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare, il quale francamente non appare rinvenibile nel caso in esame, tenuto conto dell'ambito di autonomia propria di ciascun atleta - pur se nel gioco di squadra - e allenatore e non certo rinvenibile nei generici impegni elencati nei contratti per prestazioni sportive dilettantistiche.
26. Non appare poi rilevante quanto dichiarato in sede di procedimento per l'ingresso di cittadini extracomunitari, in quanto, come ben evidenziato dall'opponente, la l. 189/2002, intervenuta a modificare il d.lvo 286/98 TU Immigrazione, ponendo al centro della procedura di ingresso il contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore, aveva previsto, tra i casi particolari di ingresso per motivi di lavoro, quello per lo svolgimento di "attività sportiva professionistica (art. 27, comma 1 lettera p) d.lvo 286/1998), ma non si era occupata dei dilettanti. Con l'art. 37, comma 16, del d.p.r. 334/2004 (Regolamento di attuazione) è stata prevista la sostituzione del nullaosta al lavoro con la *«dichiarazione nominativa di assenso del ... (CONI) (...) sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91»*. Il CONI ha dunque emanato la Circolare 19/6/2006 con la quale ha predisposto un modello di contratto soggiorno, definito di "lavoro subordinato/sport" da far sottoscrivere a tutti gli atleti extracomunitari. Con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 2/3/2007 sono poi stati offerti chiarimenti, nel senso che il contratto di soggiorno poteva essere sostituito da una dichiarazione - di cui la circolare allegava un modello - con la quale la società sportiva si impegnava a fornire alloggio, assistenza, sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo dilettante extracomunitario per il quale si richiedeva l'ingresso in Italia; a detta circolare ha fatto poi seguito, recependola, quella del Segretario Generale del CONI 9/3/2007 (*«Pertanto, le Società Sportive affiliate alle FSN dilettantistiche che intendano avvalersi delle prestazioni di sportivi extracomunitari, dovranno presentare una richiesta di "dichiarazione nominativa all'attività sportiva dilettantistica" utilizzando l'allegato schema (all. 1) che dovrà essere inviato: • Alla Federazione Sportiva; • Allo sportivo*



extracomunitario; • Alla Questura competente per il rilascio del Nulla Osta. Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza (all.1 e 2), effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote e acquisito il nulla osta della Questura, emetterà la "dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica" e la inoltrerà via fax o via e-mail alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti, in attesa dell'attivazione dei collegamenti telematici con il Ministero dell'Interno (...)>>).

27. Può dunque condividersi quanto sostenuto dall'opponente e cioè che la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato/sport non esprimeva la volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato professionistico, ma si trattava di un atto imposto da una lacuna della normativa che non prevedeva la specifica ipotesi dell'ingresso in Italia dello sportivo dilettante. Situazione poi risolta dalla previsione dell'art. 37 del Regolamento di attuazione e dai chiarimenti offerti dal Ministero dell'Interno e poi dal CONI.
28. Deve, dunque, concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che debbono essere compensate nella misura del 2/3, stante la complessità e novità delle questioni trattate, e vengono liquidate secondo i valori minimi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione € 260.000-520.000 tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza di quanto portato nell'avviso di addebito opposto che per l'effetto annulla;
- 2) condanna l'I.n.p.s. alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4855,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15%, compensa la restante parte.

Venezia, all'udienza del 27/5/2014

IL GIUDICE

Dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**DEPOSITATO**

Venezia, 27 MAG 2014

**CANCELLIERE**

Pasqua Blacose

